Anno XX. Giovedì 31 Gennaio 1867 N. 26

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione *(pagabile anticipatamente)*

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 401.

ATTI UFFICIALI

— Seguito e fine del progetto di legge relativo ai beni ecclesiastici:

(Vedi Num, 24. 25.)

Art. 19. Ciascun vescovo provvederà alla conversione ed alienazione dei beni ecclesiastici compresi nella sua diocesi e di quelli che gli saranno consegnati a norma del precedente articolo 17 e sarà in proporzione tenuto a soddisfare la somma attribuita allo Stato, e adempiere agli altri obblighi imposti dalla presente legge.

Art. 20. Per garanzia del pagamento della somma a lui spettante lo Stato acquista ipoteca su tutti i beni che ne sono capaci e che fanno parte della massa di cui nell' art. 7.

Questa ipoteca sarà inscritta con semplice annotazione dell' intero credito dello Stato nelle osservazioni ipotecarie del regno in cui sono i detti beni, e sarà ridotta di anno in anno a proporzione dei pagamenti eseguiti.

Art. 21. La riscossione della somma spettante allo Stato potrà dal governo essere affidata ad un assuntore che potrà sperimentare i diritti dello Stato e subentrare nell' ipoteca in ragione dei pagamenti che avrà fatto al governo.

CAPITOLO III.

Art. 22. Se la maggioranza dei vescovi non dichiarerà di volere assumere gli impegni enunciati negli articoli precedenti, il governo procederà alla conversione ed alienazione dell' asse ecclesiastico nel modo seguente.

Intesterà a' vescovi con obbligo di distribuire agli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, secondo le norme degli statuti della Chiesa, 50 milioni di rendita 5 per cento inalienabile, e disporrà dell' intiera massa di cui nell' art. 7 alienando gli immobili, salve le eccezioni di cui è fatta menzione nella presente legge.

Art. 23. Nel caso dell' articolo precedente resterà a carico dei vescovi il pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose e qualunque altro onere che sarebbe spettato alla parte assegnata alla Chiesa, nel caso della liquidazione fatta per mezzo loro.

CAPITOLO IV.

Art. 24. Se la sola maggioranza dei vescovi farà la dichiarazione, di cui all' articolo 17 della presente legge, saranno ad essi applicate le disposizioni agli articoli 17 a 21 in proporzione dei beni appartenenti alle rispettive diocesi. In questo caso però, per facilitare il riparto dei 600 milioni dovuti allo Stato, concorreranno a pagargli i beni di quelle diocesi nelle quali la conversione sarà assunta dai vescovi per una terza parte del loro valore venale, desunto dalla rendita denunziata per la tassa di manomorta capitalizzata al cento per cinque; e vi concorreranno per la metà del valore, desunto nel medesimo modo, i beni di quelle diocesi che dovranno essere convertite dallo Stato per renunzia dei vescovi.

Se però tale riparto darà luogo alla fine della conversione ad aumento, o deficenza, di fronte ai 600 milioni dovuti al governo, la differenza sarà pareggiata in dare o in avere nelle proporzioni suddette.

Alla minoranza dei vescovi saranno applicate le disposizioni dell' articolo 22, intestando al loro nome tanta rendita 5 per cento del debito pubblico dello Stato che corrisponda alla quota da essi dovuta come sopra.

CAPITOLO V.

Art. 25. Se il governo dovrà procedere alla vendita in tutto o in parte dei beni ecclesiastici da alienarsi, potrà eseguirla anche per mezzo di corpi morali, d' istituti o di società private con le condizioni seguenti.

Art. 26. Gli immobili saranno divisi in lotti e venduti all' asta pubblica con le forme che saranno ordinate con regolamento speciale sancito con decreto reale, sentito lo avviso del Consiglio di Stato.

Il regolamento renderà semplice e spedito il procedimento, senza omettere le forme necessarie a garantire la pubblicità e a rendere facile la concorrenza degli oblatori.

Esso determinerà inoltre i modi e le forme per fissare il prezzo degl' immobili, evitando per quanto è possibile le perizie dirette.

Il prezzo non sarà mai inferiore al capitale corrispondente alla rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, aumentata del dieci per cento.

Art. 27. Il prezzo di ciascun lotto con gli interessi a scalare potrà essere pagato in un periodo di tempo non minore di anni 15, nè maggiore di anni 40, in quote annuali o semestrali di ammortamento.

Sarà conceduto lo sconto a favore dei compratori che pagheranno il prezzo in una sola volta.

Art. 28. Il Governo potrà emettere e far emettere titoli di credito portanti interessi e rimborsabili mediante ammortamento per serie o per quote in un periodo di tempo non minore di quindici, nè maggiore di quarant' anni, garantiti da ipoteca sui beni immobili da vendere o venduti nel modo suddetto.

Art. 29 Le quote del prezzo dei beni esposti in vendita potranno essere pagate con titoli di credito di cui nel precedente articolo, ed il prezzo intero potrà essere pagato nel modo stesso.

Il valore nominale complessivo dei titoli suddetti non potrà oltrepassare quello dei beni stimati ed invenduti, o venduti e non ancora pagati.

Con decreto reale saranno stabiliti i modi di riscontro e di riduzione dei titoli in corso perchè la loro somma si mantenga sempre nei termini prescritti.

CAPITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n.° 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell' interesse ed in confronto sia del demanio sia delle amministrazioni ecclesiastiche che abbiano assunto per se l'asse da dividersi e alienarsi.

La legge del 7 luglio 1866 e tutte le leggi antecedenti, relative alla soppressione di enti ecclesiastici o corporazioni religiose, sono mantenute in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Art. 31. Gli impiegati dell' amministrazione del fondo per il culto saranno posti in disponibilità dal giorno in cui cesseranno di prestare servizio nell' amministrazione, e godranno dei diritti stabiliti dall' art. 13 al 17 inclusivamente della legge 11 ottobre 1863, n.° 1500.

A quelli fra detti impiegati che provengono dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno altresì applicabili l' articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3331.

Gli anzidetti impiegati saranno tenuti a prestar servizio presso gli uffici ai quali fossero applicati dal Governo sotto pena della perdita della qualità d' impiegati e dello stipendio.

Gli assegnamenti in attività di servizio e in istato di disponibilità o di riposo dovuto ai predetti impiegati ed a quelli delle cessate casse ecclesiastiche, cessando di essere a carico dell' amministrazione del fondo per il culto, andranno a carico dello Stato.

Articolo a parte

È approvato il contratto stipulato tra il ministro delle finanze e il sig. Langrand Dumonceau annesso alla presente legge.

— La *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia* del 25 gennajo nella sua parte ufficiale contiene:

La nomina di un cavaliere dell' ordine mauriziano.

Disposizioni nell' ufficialità dell' esercito.

Disposizioni nel personale del corpo d' intendenza militare.

La stessa *Gazz. Uffic.* del 25, nella sua parte non ufficiale, pubblica una circolare, che il comitato per l' istruzione secondaria, in data del 5 corr., diresse ai consigli provinciali per le scuole ai presidi, direttori ed insegnanti nelle scuole secondarie del regno.

— E quella del 26 corr., contiene:

Un regio decreto, in data del 30 dicembre 1866, in forza del quale l'aggio di esazione stabilito col R. decreto 13 maggio 1862, n° 612, sarà liquidato, quanto alla riscossione delle spese anticipate dall' erario nei giudizi in materia civile interessanti persone o corpi morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura uniforme di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio del corrente anno.

Un decreto del ministro delle finanze, in data del 30 dicembre 1866, relativo all'esecuzione del decreto reale sovraddetto.

Un regio decreto, in data del 30 dicembre 1866, in forza del quale la frazione Seggiano è autorizzata a tenere le proprie rendite patrimoniali e le passività separate dal rimanente del comune di Castel del Piano.

Un decreto del guardasigilli, in data del 30 novembre 1866, che approva il passaggio al demanio di alcuni titoli di rendita provenienti dal patrimonio di corporazioni religiose soppresse.

Il collocamento in aspettativa del duca di Cesarò, prefetto di Siracusa.

La facoltà all' avv. Luigi Vicari d'assu-

mere il titolo di conte appartenente al avo materno.

Disposizioni nel regio esercito e nel personale giudiziario.

Un decreto del ministro delle finanze, in data del 31 dicembre 1866, in forza del quale la prima verificazione quinquennale dei campioni metrici esistenti negli uffici di verificazione dei pesi e delle misure della Toscana incomincierà a Firenze il 1 febbraio 1867.

Ministero della Istruzione Pubblica

Giunta Esaminatrice per la Licenza liceale

Firenze, il 12 gennaio 1867.

Nel trasmettere a V. S. il regolamento per gli esami della Licenza liceale, ed i programmi per gli esami orali commessi all'opera della Giunta Esaminatrice dall'articolo 5 del R. Decreto 4 ottobre 1866, il sottoscritto deve, per mandato della Giunta medesima, esporre brevemente quali furono le idee che la diressero nella compilazione di questi suoi primi lavori.

Se la natura di questo scritto lo comportasse, potrebbe forse tornar utile il cogliere questa occasione per confutare le obbiezioni fatte da diverse parti e per motivi differenti alla nuova istituzione, ciò che servirebbe anche a rendere vieppiù chiaro il concetto da cui mosse, nel crearla, il Ministro della Pubblica Istruzione. Ma il sottoscritto è in ogni modo dell'avviso, che il richiamare l'attenzione pubblica sopra le disposizioni fondamentali di quel Decreto, valga a togliere talune difficoltà, che la stessa novità dell' istituzione doveva far nascere, ed a ridurre le obbiezioni di ogni genere entro limiti assai ristretti.

Per poter apprezzare convenientemente questa istituzione, è necessario anzitutto rendersi esatto conto del modo col quale è data l' istruzione secondaria fra noi. Per la legge del 1859, le altre leggi vigenti in Italia sulla Pubblica Istruzione, un giovanetto può essere istruito in un liceo dello Stato, con professori nominati dal Governo, con regolamenti, programmi, orario stabiliti od approvati dal Ministro o da chi ne tiene le veci; oppure può essere istruito liberamente nella propria casa, purchè il padre dichiari che dirige egli stesso gli studi del proprio figlio. Le accennate due maniere di istruzione sono le estreme di una scala, la quale comprende tutte le varie forme d' insegnamento privato. Una sì grande libertà lasciata agli studenti di scegliere quel modo di istruzione che più ad essi piaccia o convenga, impone, come ognun vede, tanto maggior obbligo al Governo di essere severo con loro quando si tratti di giudicarli idonei agli studi universari. Ma v' ha di più. Non può essere lontano il momento di dar esecuzione alla massima già sancita da una legge dello Stato, per la quale, o tutta, o la maggior parte della istruzione secondaria, sarà commessa alla cura delle Amministrazioni provinciali. Quando quella massima sia recata in atto, allo Stato non resterà se non l'alta vigilanza sopra le scuole secondarie, per esercitare la quale egli dovrà servirsi di quei soli mezzi pratici e veramente efficaci che ancora terrà nelle sue mani; quali sono: *l' ispezione* e *l' esame finale*.

Considerata da questo aspetto l' istituzione della Giunta Esaminatrice non può in verun modo ferire l' amor proprio dei pubblici insegnanti, e giova anzi credere che imitando i professori dei ginnasi germanici vorranno essi stessi consigliare i loro allievi a non presentarsi agli esami di licenza, quando non li stimino degni.

Tre adunque sono i principali incarichi commessi alla Giunta Esaminatrice dal Decreto sopraccitato.

1° Proporre al Ministro i Commissarii, e le Commissioni esaminatrici locali.

2° Compilare i programmi degli esami di licenza liceale.

3° Pubblicare i risultati degli esami.

Queste sono le vere basi della nuova istituzione; sono, con qualche differenza di nomi, quelle medesime sulle quali, in questi ultimi anni, le Università inglesi di Cambridge e di Oxford hanno eretto una consimile istituzione per dar modo ai padri di famiglia di scegliere fra le molte scuole private d' insegnamento secondario, quelle dove con maggiore sicurezza potessero mandare i loro figli. Ognuno vede da sè che esse darebbero altresì al Governo ed al paese un mezzo idoneo per istituire una inchiesta sulla istruzione secondaria.

Le altre disposizioni del decreto si hanno da considerare come di secondaria importanza, tali cioè che la istituzione possa benissimo sussistere, anche se l'esperienza consigliasse per avventura di modificarle.

Il determinare la miglior forma di esame per un certo insegnamento è problema già in sè di soluzione difficile; ma se l'esame deve comprendere, com'accade in quello di licenza, materie per loro natura molto disparate, la difficoltà aumenta d' assai. Quindi il sottoscritto crede che il Ministro abbia saviamente operato distinguendo i due gruppi d' insegnamento, il letterario e lo scientifico; limitando pel primo gruppo l'esame alla prova scritta, e conservando per il secondo anche la prova orale. Ma certo il Ministro non ha con questa disposizione avuto in animo di risolvere quel difficile problema; ed il sottoscritto crede ancora che appunto uno dei più gravi cómpiti della Giunta Esaminatrice sia di studiare cogli aiuti della esperienza propria, e di preparare, se le sia possibile, la soluzione di un quesito, intorno al quale si affaticano tuttora uomini chiarissimi per ingegno e per dottrina presso le più culte nazioni d'Europa.

Fors'anche più difficile è la compilazione dei programmi d' esame, i quali naturalmente determinano la qualità e la misura dei programmi delle lezioni, in grazia dei fini diversi ai quali deve tendere, in questo stato intermedio, l' istruzione della gioventù. La Giunta ha maturamente discusso i due partiti, se convenisse mutare affatto i programmi del 29 ottobre 1863, oppure se bastasse diminuirne l' estensione, conservandone la forma. Vinse il secondo partito, come quello che, venendo ad anno già cominciato, pareva turbar meno l' ordine e l' andamento delle lezioni. Gli è però utile che si conoscano fin d'ora le ragioni più generali che indussero la Giunta a limitare la soverchia estensione di quei programmi, ed i criterii dai quali sarà diretta nella scelta dei temi per gli esami scritti delle tre letterature.

La istruzione secondaria, considerata in generale, ha due scopi precisi; l' uno razionale, l' altro pratico o reale, come molto propriamente dicono i Tedeschi. Di qui il doppio indirizzo che essa può prendere secondo che si dia la prevalenza al primo od al secondo di quegli scopi. Ma mentre si possono in gran parte determinare a priori i mezzi coi quali si raggiunge lo scopo pratico, la natura stessa dello scopo razionale, che è di nutrire, esercitare, invigorire la facoltà del ragionamento, involge un fatto psicologico così complesso che soltanto una esperienza lunga ed accurata può condurre a risultati utilmente applicabili. Nel Ginnasio e nel Liceo lo scopo pratico è secondario, il razionale deve avere il primo posto. Ora, acciocchè un insegnamento di qualunque natura, sia desso letterario o scientifico, possa sviluppare le facoltà intellettuali, è necessario che venga dato colla maggior chiarezza possibile, che penetri, per così dire, nella mente dello scolaro, e vi faccia un' impressione netta e durevole. Giacchè un insegnamento il quale non abbia queste doti, reca con sè due gravissimi inconvenienti: quello di dare ai giovani notizie imperfette delle cose che vengono imparando, e l' altro, forse peggiore, di avvezzarli a credere che siffatte notizie sieno per l' appunto buone e sode cognizioni. Si danneggia, così facendo, da un lato il sapere materiale degli alunni, e dall' altro si corrompe nei loro intelletti la stessa abilità a pensare con chiarezza ed a conoscere con precisione veruna cosa. Quindi è che tanto la soverchia estensione data in queste scuole ad una sola materia, quanto l' accumulare troppe materie in un medesimo tempo, rendendo l' istruzione o superficiale o confusa, la fa quasi necessariamente mancare a quello scopo a cui essa pur vuole e deve arrivare. E siccome, d' altra parte, l' esperienza di tutti i tempi c' insegna, che nessuna materia di studio nè letteraria, nè scientifica, per quanto in sè eccellente, ha virtù bastevole per compire da sola questa prima e comune educazione della gioventù; così ci è mestieri di giungere al fine proposto per via di una giusta e ben temperata varietà d' insegnamenti. Questa sola può eccitare ed invigorire armonicamente tutte le facoltà dell' alunno, senza che la moltiplicità degli studi nuoccia alla bontà di ciascheduno, e senza che l' uno prevalga tanto sull' altro da danneggiare quella generale attitudine ad ogni maniera di discipline, nella quale risiede appunto l' intima ragione e la vera utilità dell' insegnamento secondario.

Stabilito così il fine precipuo di questo insegnamento, la Giunta doveva dedurne due conseguenze immediate. Doveva in primo luogo correggere la soverchia ampiezza dei presenti programmi, levandone quelle parti che avessero carattere specialmente pratico, o che oltrepassassero i limiti della coltura generale; in secondo luogo doveva comunicare agli insegnanti queste sue idee, acciocchè volessero conformare ad esse il proprio insegnamento. Ed affinchè sia reso manifesto a tutti l' indirizzo nel quale la Giunta amerebbe veder avviato l' insegnamento secondario, il sottoscritto reputa opportuno far conoscere alla S. V. le deliberazioni della Giunta stessa attinenti ai temi per l' esame scritto delle tre letterature. Esse sono le seguenti:

« 1. Nell'esame di lettere italiane si proporrà a trattare un soggetto morale o civile o letterario, ovvero si darà ad illustrare per via di note filologiche e storiche alcun passo di classico italiano;

« 2. Nell'esame di lettere latine si scriverà un componimento latino di cui sarà tema un testo di qualche classico; e il componimento si accompagnerà di note filologiche sul testo;

« 3. Nell'esame di greco alla traduzione italiana di un passo scelto da alcuno dei più facili prosatori attici saranno da soggiungere brevi osservazioni grammaticali e filologiche;

« 4. Per quel che riguarda l' indole e la misura di queste osservazioni, come anche per l' illustrazione dei testi italiani e latini, la Giunta verrà proponendo nei temi stessi alcune domande, e nei suoi giudizii terrà poi conto agli alunni di quel di più che, nelle loro risposte, avranno saputo aggiungere a dimostrazione del proprio ingegno e sapere.

Finalmente, acciocchè la qualità dei

temi per le prove scritte della storia, della filosofia, della matematica, della fisica, della storia naturale, le quali prove, per il R. Decreto 4 ottobre, sono conservate al giudizio delle Commissioni esaminatrici locali, non contraddica per avventura colle idee sopra accennate, la Giunta ha stabilito, coll'art. 8° del nuovo regolamento per gli esami di Licenza, che ciascuna di dette Commissioni prepari otto temi per ciascuna materia d'esame e li trasmetta alla Giunta centrale, la quale sceglierà da essi quel tema che dovrà essere subbietto d'esame.

Il sottoscritto invita V. S. a dare la maggior possibile diffusione alla presente Circolare ed agli atti ond'è accompagnata.

Il Pres. della Giunta Esaminatrice
F. Brioschi.

Ai signori Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, ed ai signori Presidi dei Licei del Regno.

Nota — I programmi per gli esami, di cui è parola nell'avanti riferita Circolare, trovansi nell'Uffizio di Presidenza di questo R. Liceo Ariosto, dove ne sarà data comunicazione a chiunque amasse conoscerli.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Il Senato, come alta corte di giustizia, ha cominciato ieri le sue deliberazioni sul punto dell'invio al giudizio dell'ammiraglio conte Persano.

L'alta corte, confermata la propria competenza, ha pronunziato non farsi luogo all'accusa per titolo di codardia.

Si è ritenuto inapplicabile al comandante supremo l'articolo 225 dell'editto di marina.

Questa decisione venne adottata con 71 voti contro 60.

Resta a deliberarsi sopra gli altri due capi d'accusa di disobbedienza, cioè, e di imperizia, sui quali l'alta corte pronunzierà probabilmente nella seduta d'oggi.

— La Commissione incaricata della compilazione del nuovo codice penale pel regno d'Italia ha ultimato ieri le sue deliberazioni sulle specie e gradi delle pene.

Venne adottato l'abolizione della pena di morte, e come pena suprema venne adottata la deportazione all'ergastolo in vita, col sistema cellulare.

Furono poi con scala decrescente fissata le altre pene distinguendole in due classi graduali, l'una pei delitti comuni, l'altra pei delitti politici.

Alla prima classe appartengono la reclusione e la prigionia (il bagno e i ferri furono aboliti.

Alla seconda la relegazione e la detenzione. La relegazione, si espia in un castello o in un forte, oppure in un'isola.

Vennero inoltre deliberate le pene delle interdizioni dagli uffici pubblici e da determinati diritti, dell'esiglio e della multa, nonchè dalla vigilanza della polizia. *(Nazione)*

— Al ministero degli affari esteri domenica ebbe luogo un pranzo diplomatico in onore del ministro plenipotenziario di Spagna. Vi intervennero il prefetto ed il sindaco di Firenze, i presidenti delle due Camere ed i rappresentanti di tutte le potenze.

— Mercoledì, a ore 11 antimeridiane, nell'istituto di studii superiori, il professore A. Zuccagni Orlandini riprenderà le sue lezioni di statistica, ed a mezzogiorno il professore P. Villari farà la consueta lezione di storia d'Italia.

— Siamo assicurati che il ministero degli affari esteri si applicherà il nuovo ordinamento organico col 1° del prossimo febbraio.

Dalla direzione degli affari politici verrà incaricato il comm. Ulisse Barbolani, ministro residente al Plata.

Dalla direzione degli affari commerciali il marchese Migliorati, già ministro residente a Lima.

Entrambi sono elevati al grado di ministri plenipotenziari.

Il cav. Peiroleri è nominato direttore degli affari privati e contenziosi. *(Opin.)*

— La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il prospetto della situazione delle tesorerie al 31 dicembre 1866. Eccone il risultamento:

Introiti	L.	3,308,827,396 96
Uscite	»	2,907,198,458 16
Numerario e biglietti di Banca in cassa il 31 dicembre 1866 . .	L.	401,628,938 80
Numerario e biglietti di Banca nelle casse del tesoro delle provincie venete	»	9,424,188 14
Totalità dei fondi in numerario e biglietti di Banca, il 31 dicembre 1866	»	411,053,126 94

NOTIZIE ESTERE

SPAGNA — Continuano le persecuzioni alla stampa clandestina e non clandestina. Il capitano generale di Madrid condannò alla multa di trenta scudi la *Reforma*, obbligandola pure a ritrattare alcune sue asserzioni alle innovazioni ch'essa affermava introdotte nel collegio d'artiglieria di Segovia. Ai 16 e 17 di gennaio, si arrestarono i redattori del giornale clandestino *El Relampago*, il cui principale articolo era inteso a dimostrare che l'esercito non vuol essere fatto guardia pretoriana dei Borboni e del Narvaez e, pur mantenendosi estraneo alle parti politiche, deve far eseguire le leggi.

In questo foglio, scritto assai bene, si davano pure istruzioni alla Giunta rivoluzionaria per tenere a sua disposizione le testimonianze onde avrà duopo quando si farà il processo ai ministri. Ai 18, si arrestarono gli stampatori di un altro giornale, *El Alerta*. Il Narvaez stesso confessa che dieci giornali stampati alla macchina dopo il 15 di dicembre sfuggirono alla attenzione della polizia, che non ne conosce gli autori. Un nuovo ne comparve ora, *La Honra nacional*. Intanto si dovettero rinforzare i posti della capitale, e la popolazione intera vive in continua ansietà.

AMERICA — Da parecchi giorni erasi notata la mancanza di telegrammi diretti da Nuova-York. Temevasi che quest'interruzione originasse da qualche guasto dei cordoni transatlantici sottomarini.

Ma si è ora riconosciuto l'interruzione essere prodotta da guasti dei cordoni che attraversano l'isola di Terranova, cioè la parte settentrionale del continente americano.

I telegrammi arrivano dall'Europa a Terranuova, ma non possono per guasti sopravvenuti nelle linee terrestri americane da Terranuova inoltrarsi a Nuova-York. Pare che si pensi a sostituire alle attuali linee terrestri un cordone sottomarino diretto.

— L'imperatore Massimiliano trovavasi il 25 dicembre a Puebla, dove fu già raggiunto dal signor Dano ministro francese al Messico e dal generale Castelnau. È a Puebla che si dovevano discutere i progetti di Massimiliano, e le eventualità che potevano sorgere dall'appello fatto dall'imperatore alla nazione messicana.

Col primo febbraio si aprirà al Messico lo scrutinio dal quale dipendono i destini di questo paese.

CRONACA LOCALE

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODÌ VERO DI FERRARA

1 *Febbrajo* 12. ore 10. m 29. s

Osservazioni Meteorologiche

30 GENNAIO.	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 768, 02	mm 767, 51	mm 766, 12	mm 766, 59
Termometro centesimale	+ 3, 0 °	+ 6, 6 °	+ 9, 6 °	+ 5, 5 °
Tensione del vapore acqueo	mm 4, 99	mm 5, 22	mm 7, 34	mm 6, 10
Umidità relativa	87, 4 °	71, 3 °	82, 4 °	90, 4 °
Direzione del vento	OSO	OSO	OSO	OSO
Stato del Cielo	Nebbia	q. Ser.	Ser. Nuv.	Sereno
	minima		*massima*	
Temperat. estreme	+ 1, 1 °		+ 9, 8 °	
	giorno		*notte*	
Ozono	5, 2		0, 0	

TEATRI

Facendo seguito a quanto dicemmo ieri intorno a questo Municipale Teatro, siamo oggi lieti di poter assicurare, come continuando la indisposizione di salute del Baritono sig. *Albieri*, che ebbe pure a riscuotere da questo pubblico, manifesti segni di approvazione, e di plauso nell'Opera la **Contessa d'Amalfi**, e previo accordi stabiliti tra lui e l'Impresa, comparirà quanto prima su queste scene il bravo e cortese Baritono signor *Gaetano Giori* nelle Opere la **Traviata**, ed il **Roberto Devereux**.

Speriamo che il pubblico vorrà riconoscere le solerti cure dell'Impresario sig. *Rosani* il quale nelle attuali circostanze non potrebbe fare veramente di più per attestare quanto gli stia a cuore il migliore servizio di questo Teatro.

Telegrafia Privata

Firenze 30. — *Atene* 28. — Un progetto di legge porta l'esercito a 31 mila uomini, in cui 14 mila faranno parte dell'armata permanente. Tale misura è motivata dagli armamenti e note minaccianti della Turchia e dall'imminente insurrezione nelle provincie cristiane della Turchia. La Grecia, dice il progetto, non provoca alcuno; essa vuole la pace, ma senza umiliarsi.

Parigi 30. — *Moniteur*. Esistendo la peste bovina nella Prussia Renana, il ministro di agricoltura proibì l'ingresso e transito in Francia dei ruminanti provenienti dalle provincie renane della Baviera e della Prussia.

Berlino 30. — Nei circoli governativi è smentita la voce della conclusione di convenzioni militari con l'Assia e col Baden.

New-York 29. — Johnson ha posto il *veto* al secondo progetto tendente a mettere Colorado nell'Unione.

Notizie del Messico. Ortega fu catturato dalle truppe di Juarez.

Costantinopoli 29. — Il *Corriere di Oriente* afferma che i musulmani come i cristiani sentono la necessità che venga convocata un'assemblea nazionale nominata da libere elezioni.

L'ambasciatore d'Italia domandò un'indennità di 400 sterline in favore del capitano della marina italiana ferito dai poliziotti turchi in occasione d'una rissa fra marinai.

Firenze 30. — *Camera dei deputati*. Hanno luogo relazioni di petizioni. Una della provincia di Ferrara per l'istituzione d'una scuola d'ingegneri, intrattenne per qualche tempo la Camera. Salvagnoli interpellò sopra i corsi di acqua nelle pianure maremmane. Gli rispose il ministro Cordova.

BORSE	29	30
Parigi 3 0[0	69 17	69 05
4 1[2	98 80	98 85
5 0[0 Italiano (*Apertura*) .	54 75	54 80
id. (*Chius. in cont.*) .	54 75	54 70
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	505	502
id id ital.	——	300
Strade ferrate Lombar.-Venete	393	392
„ Austriache .	392	392
„ Romane . .	92	93
Obbligazioni Romane . .	127	125
Londra. Consolidati inglesi	91 —	90 3[4

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*